

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ⁽¹⁾

COM(88) 733 def. — SYN 89

(Presentata dalla Commissione il 25 novembre 1988 ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(89/C 15/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, e in particolare le direttive del Consiglio relative agli appalti pubblici di forniture e agli appalti di lavori pubblici non contengono disposizioni specifiche che consentano di garantire la loro effettiva applicazione;

considerando che i meccanismi di controllo di tale applicazione esistenti a livello sia nazionale che comunitario sono inadeguati ad assicurare la rigorosa osservanza delle disposizioni comunitarie in materia prima che esse siano violate in maniera irreparabile;

considerando che l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria comporta un notevole aumento delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione e che, affinché essa abbia efficacia concreta, occorre che le illegittimità eventualmente commesse nel corso delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici siano sanzionate efficacemente e rapidamente;

considerando che l'assenza o l'insufficienza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali efficaci in diversi Stati membri dissuade le imprese comunitarie dall'intentare un'azione nello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice interessata, e che occorre pertanto che gli Stati membri interessati pongano rimedio a tale situazione istituendo modalità di ricorso adeguate;

considerando che occorre, tenuto conto della brevità delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, che gli organi amministrativi o giurisdizionali competenti siano autorizzati ad adottare provvedimenti provvisori volti, in particolare, a sospendere la procedura di aggiudicazione dell'appalto o l'esecuzione della decisione che potrebbe essere presa dall'amministrazione aggiudicatrice;

considerando che è necessario che la Commissione possa, nel corso di una procedura giudiziaria o amministrativa, far valere dinanzi all'organo competente la legittimità comunitaria ed esporre gli obiettivi perseguiti dalle norme comunitarie;

considerando che la specificità delle violazioni alle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, connessa alla brevità delle procedure di aggiudicazione degli appalti, rende necessario un trattamento urgente di tali violazioni;

considerando che le imprese sono talvolta restie ad agire contro le amministrazioni aggiudicatrici per il timore di ripercussioni negative nei loro rapporti con le stesse e che da ciò consegue, in particolare, che il numero di provvedimenti provvisori da adottare con procedimento sommario, chiesti dalle imprese al fine di far sospendere le procedure di aggiudicazione di appalto, anche quando queste siano inficiate da vizi manifesti, rischia di restare limitato;

considerando che occorre, di conseguenza, che la Commissione nella sua funzione di vigilanza sulle norme comunitarie, abbia la possibilità di sospendere il corso della procedura di aggiudicazione di un appalto, in casi di violazione chiaramente definiti e per un periodo di tempo limitato, al fine di prevenire danni irreparabili conseguenti ad un'attribuzione illegittima dell'appalto stesso;

considerando inoltre che il trattato prevede la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, accompagnato, se del caso, da una domanda di sospensione dell'esecuzione, avverso una indebita decisione di sospensione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire, in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, che ogni imprenditore o fornitore partecipante ad una procedura di aggiudicazione

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 28. 8. 1987, pag. 6.

di appalti pubblici di forniture o di lavori ed ogni terzo legittimato possa presentare ricorsi amministrativi e giurisdizionali efficaci e rapidi avverso qualsiasi decisione di un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita dalle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, che violi le norme comunitarie o nazionali relative agli appalti pubblici.

Articolo 2

1. I provvedimenti previsti dall'articolo 1 devono facilitare gli organi amministrativi o giurisdizionali competenti:

- a) ad adottare nei termini più brevi e con procedimento sommario provvedimenti provvisori, ivi compresi eventuali provvedimenti volti a sospendere la procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico in questione o l'esecuzione della decisione presa dall'amministrazione aggiudicatrice;
- b) a ordinare sotto penalità di mora la soppressione delle prescrizioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie nei documenti di indizione della gara d'appalto, nel capitolato di oneri o in qualsiasi altro documento contrattuale;
- c) ad annullare le decisioni illegittime ed accordare il risarcimento dei danni alle imprese lese, fatti salvi gli effetti che, in base alla normativa nazionale, l'annullamento di una decisione può determinare per l'appalto in questione.

2. Nell'applicazione dell'articolo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo, l'organo amministrativo competente deve essere facilitato a far eseguire in maniera efficace le sue decisioni quando statuisce sui ricorsi e a controllarne l'esecuzione.

3. Se i provvedimenti previsti dal paragrafo 1 a) sono adottati da un organo amministrativo, le decisioni devono essere motivate in tutti i casi. In tale ipotesi, inoltre, qualsiasi provvedimento illegittimo adottato dall'organo amministrativo competente o qualsiasi inadempienza nell'esercizio dei poteri che a quest'ultimo sono conferiti deve poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale.

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano a che gli organi amministrativi e giurisdizionali competenti permettano alla Commissione di far valere la legittimità comunitaria nel corso delle procedure amministrative o giurisdizionali di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Conformemente all'articolo 5, la Commissione può, in caso d'urgenza, sospendere una procedura di aggiudicazione in corso per un periodo che non può superare tre mesi.

Articolo 5

1. La decisione di sospensione può essere presa in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione dell'appalto, prima della conclusione definitiva del contratto, quando la Commissione constata:

- a) la mancata pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
- b) il ricorso abusivo alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- c) stipulazione, nel bando di gara (pubblicato a livello nazionale e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee) e in qualsiasi altro documento che stabilisce le condizioni di aggiudicazione dell'appalto, di clausole amministrative, finanziarie, economiche o tecniche incompatibili con il diritto comunitario;
- d) l'esclusione, incompatibile con le norme comunitarie, di un imprenditore o fornitore da qualsiasi partecipazione all'appalto.

2. La sospensione è notificata all'amministrazione aggiudicatrice e allo Stato membro cui questa appartiene. La Commissione può pubblicarla sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La Commissione invita l'amministrazione aggiudicatrice a porre rimedio alla violazione nei termini più brevi e ad informarla. Quando alla violazione è stato posto rimedio entro il termine previsto dall'articolo 4, la procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico riprende il suo corso. Salvo all'articolo 173 del trattato, la Commissione riesamina la sua decisione di sospensione quando viene invitata a farlo dallo Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il . . . Essi comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo da essi adottate in esecuzione della presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.